

Mobilità, sostituzione solo con nuovi ingressi

Arturo Bianco

Le nuove regole contenute nel disegno di legge di bilancio 2025 sulla gestione di assunzioni e turn over producono rilevanti conseguenze sulla mobilità volontaria e sulla spesa per il personale che le amministrazioni locali devono prevedere nel bilancio preventivo del 2025 e del triennio 2025/2027.

Il tetto alle assunzioni nel limite del 75% dei risparmi dei cessati dell'anno precedente determina come conseguenza che, negli enti con più di 20 dipendenti, la mobilità volontaria torna a essere neutra nella determinazione delle capacità assunzionali. Il che vuol dire, come conseguenza concreta, che le cessazioni per mobilità in uscita potranno essere sostituite solamente con assunzioni.

Con le regole introdotte dall'articolo 33 del Dl 34/2019, le cessazioni per mobilità possono essere invece sostituite anche con assunzioni dall'esterno, visto che le capacità assunzionali sono calcolate sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

Il fatto che il legislatore richiami la vigenza delle disposizioni dell'articolo 33 del Dl 34/2019 non è sufficiente a evitare questo effetto, vista la precisa scelta di dettare la limitazione delle capacità assunzionali al 75% dei risparmi delle cessazioni del 2024.

È già stato evidenziato che le amministrazioni devono dare corso alla conclusione delle procedure assunzionali programmate nel 2024 entro l'anno o, quanto meno, al loro avvio per evitare che queste incappino nei nuovi vincoli dettati dalla proposta di legge (Sole 24 Ore del 4 novembre). Così come il rischio di penalizzare di fatto gli enti virtuosi più dei non virtuosi.

Si deve infine evidenziare che il bilancio preventivo del 2025 deve finanziare l'aumento del fondo per la contrattazione decentrata nella misura dello 0,22% del monte salari 2021. Questo aumento deve essere reso disponibile con l'entrata in vigore del contratto nazionale del triennio 2022/2024, quindi verosimilmente nei primi mesi del 2025.

A partire da aprile nella misura dello 0,6% del trattamento tabellare in godimento e dello 1% da luglio deve essere inoltre finanziata la indennità di vacanza contrattuale per la mancata stipula del contratto nazionale del triennio 2025/2027. Gli oneri per questo aumento sono inseriti nell'incremento dello 1,8% per il 2025, del 3,6% per il 2026 e del 5,4% per il 2027 della spesa del personale che servono a finanziare i rinnovi contrattuali del prossimo triennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

